

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]) del Foro di Foggia, pec [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], in proprio avverso la decisione emessa dal CDD di Bari n. 5/2020, deliberata e pronunciata in data il 5.12.2019,

notificata a mezzo pec in data 31.1.2020, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione di mesi sei.

Il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione della Consigliera avv. Daniela Giraudò.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD di Bari per rispondere del seguente capo di incolpazione:

“Per aver violato gli artt. 5, 22 comma 1, lett. c) e 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense e, segnatamente, per avere commesso il reato di cui all'art. 348 c.p. per avere esercitato il patrocinio professionale nel periodo dal 10.03.2011 al 10.05.2011, durante il quale avrebbe dovuto astenersi in virtù di provvedimento disciplinare definitivo di sospensione dall'esercizio professionale - decisione N. 160/2010 emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.05.2010, depositata in Segreteria in data 29.10.2010, notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 10.03.2011 per compiuta giacenza, nel ricorso n. 249/2009 R.G. presentato dall'avvocato [RICORRENTE] avverso la decisione del 24.09.2008 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, con la quale il C.N.F. dichiara inammissibile il ricorso confermando, per l'effetto, la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera del 24.09.2008, depositata in data 07.02.2009 di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due”.

La decisione muove dal fatto che, con decisione del 24.09.2008, depositata in data 7 febbraio 2009, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera comminava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi.

Avverso tale decisione, l'Avv. [RICORRENTE] presentava ricorso al C.N.F. depositandolo in data 11.03.2009.

Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione del 29.05.2010 n. 160, depositata il 27.10.2010, dichiarava inammissibile il ricorso n. 249/2009 confermando per l'effetto la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera del 24 settembre 2008 di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due.

A seguito di ciò, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, in data 13.07.2011, con delibera n. 41, prendeva atto che il periodo di sospensione dall'esercizio professionale

decorreva dal 18.03.2011 al 18.05.2011.

Avendo avuto conoscenza oggettiva dell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Avv. [RICORRENTE] durante il suddetto periodo di sospensione a lui irrogata, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, in data 12.10.2011, deliberava d'ufficio l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare e l'inoltro delle contestazioni a carico dell'Avv. [RICORRENTE].

Il COA notiziava, altresì, con nota del 31.05.2012 (prot. n. 1733/12), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera alla quale segnalava di aver disposto l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto Avv. [RICORRENTE] poiché questi, nel periodo dal 18.03.2011 al 18.05.2011, aveva esercitato la professione forense nonostante il provvedimento disciplinare definitivo di sospensione.

A seguito della citata segnalazione, l'Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento penale N. [OMISSIS]/2012 R.G.N.R. Mod 21 della ex Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera per il delitto di cui all'articolo 348 c.p. relativo all'esercizio abusivo della professione.

Dalle successive informazioni assunte dal COA di Lucera, emergeva che il suddetto procedimento penale era stato definito, in data 11.10.2013, con decreto penale di condanna dell'Avv. [RICORRENTE] al pagamento della multa di € 250,00, pena sospesa.

Su richiesta del COA di Lucera, con nota via e-mail del 07.07.2014, il C.N.F. comunicava che la sentenza N. 160/2010 emessa a seguito del ricorso n. 249/2009 era stata notificata all' Avv. [RICORRENTE] in data 10.03.2011 per compiuta giacenza.

A seguito di tale comunicazione, il COA di Lucera, nell'adunanza del 09.07.2014, in autotutela, modificava quanto deliberato il 13.07.2011 e, per l'effetto, dava atto che il periodo di sospensione dall'esercizio professionale dell'Avv. [RICORRENTE] decorreva dal 10.03.2011 al 10.05.2011 e non invece dal 18.03.2011 al 18.05.2011.

Con nota del 15.07.2014, ricevuta il successivo 23.07.2014, il COA di Lucera contestava all'Avv. [RICORRENTE] gli addebiti disciplinari su menzionati, in particolare di aver esercitato il patrocinio professionale nel periodo 10.03.2011-10.05.2011 nel quale, invece, avrebbe dovuto astenersi a seguito della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione (procedimento disciplinare n. 15/2011).

L'Avv. [RICORRENTE], con raccomandata a/r del 04.08.2014 (prot.1965), faceva pervenire le proprie deduzioni difensive contestando tutti gli addebiti mossigli.

A seguito dell'introduzione del nuovo organismo disciplinare dal 2015, in ottemperanza al disposto di cui all'art.15 del Reg. C.N.F. n. 1 del 31.01.2014, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari riceveva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera il fascicolo disciplinare (N. 15/2011) a suo tempo aperto nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE],

identificandolo con il N. 896/2015 di iscrizione nel registro previsto dall'art. 12 del Regolamento CNF 2/2014 e il procedimento proseguiva, quindi, dinanzi al CDD.

Il Consigliere Istruttore, con nota pec dell'8.10.2016, comunicava all'Avv. [RICORRENTE] l'avvio della fase istruttoria pre-procedimentale con invito a formulare deduzioni scritte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e l'Avv. [RICORRENTE], con nota pec del 7.11.2016, inviava le proprie deduzioni contestando di non aver ricevuto né la copia dell'esposto né specifica contestazione scritta degli addebiti.

Con nota pec del 21.11.2016, il Consigliere Istruttore evidenziava all'Avv. [RICORRENTE] che il procedimento N. 896/2015 era la prosecuzione del procedimento disciplinare N. 15/2011, aperto d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Lucera (delibera n. 48 del 12.10.2011) e successivamente trasmesso al CDD di Bari facendo, altresì, presente che i fatti oggetto di contestazione nel suddetto procedimento N. 15/2011 gli erano ben noti in quanto comunicati dal COA di Lucera con nota del 15.07.2014 prot. 1218/2014 ricevuta nello stesso mese di luglio 2014 che, comunque, veniva trascritta nella suddetta nota del 21.11.2016

Il Consigliere Istruttore evidenziava, ancora, che in data 02.08.2014 l'Avv. [RICORRENTE] aveva inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera deduzioni difensive pervenute il successivo 4.08.2014, segnalando, infine, che i fatti oggetto di contestazione avevano comportato l'apertura del procedimento penale N. 2356/12 R.G.N.R. Mod 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, P.M. dott. [OMISSIS], N. [OMISSIS]/1. 2 R.G. G.LP. Trib. Lucera definito, in data 11.10.2013, con decreto penale di condanna.

A conclusione della fase istruttoria preliminare, con nota del 13.04.2018, il Consigliere Istruttore proponeva il capo di incolpazione ritualmente approvato dal CDD nella seduta dell'11.05.2018 e comunicato all'incolpato in data 22.06.2018.

Con pec del 12.07.2018 l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti con possibilità di estrarre copia integrale degli stessi e di comparire dinanzi al Consigliere Istruttore per essere ascoltato ed esporre le proprie difese.

A seguito dell'invito a comparire, in data 30.08.2018, l'incolpato, riportandosi a tutti i suoi precedenti scritti difensivi, dichiarava al Consigliere Istruttore che la mancata opposizione al decreto penale di condanna rappresentava la migliore soluzione, dal punto di vista difensivo, nell'ambito del procedimento penale incardinatosi a proprio carico e dichiarava, altresì, che il decreto penale di condanna non opposto fa stato nel procedimento disciplinare limitatamente ai fatti accertati ma non in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione dalla professione durante il periodo di sospensione.

Seguiva la richiesta di citazione a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE] del 10.12.2018, con successiva delibera di citazione a giudizio dell'incolpato assunta dal CDD il 17.10.2019 e

notificata via pec all'Avv. [RICORRENTE] in data 18 ottobre 2019, con fissazione dell'udienza dibattimentale per il giorno 5.12.2019.

All'esito della seduta dibattimentale del 5.12.2019, nella quale l'incolpato risultava assente, il CDD, ritenuta la sussistenza degli addebiti disciplinari mossi, comminava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione dall'esercizio della professione forense.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di Bari, con un unico, sintetico motivo di impugnazione, dolendosi del fatto per cui, nel procedimento disciplinare *de quo*, "...è stata del tutto omessa la citazione a giudizio dell'incolpato", in violazione dell'art. 21 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 e dell'art.59, comma 2., lett. d), della legge professionale.

Trattasi, sottolinea l'Avv. [RICORRENTE], di una nullità assoluta poiché tale vizio non avrebbe consentito la conoscenza effettiva dell'atto e il correlato esercizio del diritto dell'incolpato di partecipare all'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2019.

Ne consegue, chiosa il ricorrente, la nullità della sentenza impugnata per omessa citazione dell'incolpato.

In data 16.04.2024 il ricorrente ha fatto pervenire proprie note conclusive in cui, pur richiamandosi a quanto oggetto del ricorso, contesta la sussistenza di discrasie nell'ambito della sentenza del CDD nonché la circostanza che sarebbero state omesse le indicazioni afferenti a tempi e modi della comunicazione della stessa.

Inoltre fa rilevare l'intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. 56 L. 247/12, rilevabile anche d'ufficio, chiedendo quindi che venga dichiarata la prescrizione o, in subordine, l'accoglimento del ricorso per i motivi dedotti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la sollevata questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496;) ed è comunque stata oggetto delle note pervenute in data 16 aprile 2024.

Con riguardo alla fattispecie concreta qui in esame, va evidenziato quanto segue.

La condotta contestata è stata posta in essere nel periodo che va dal 10.03.2011 al 10.05.2011 e, quindi, in data antecedente a quella di entrata in vigore dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (2 febbraio 2013) con conseguente applicazione dell'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933 secondo il quale gli illeciti si prescrivono quando sono decorsi cinque anni dalla

commissione del fatto (da ogni atto interruttivo inizia, poi, a decorrere un nuovo termine di prescrizione della medesima durata quinquennale).

Il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto da una molteplicità di atti e, segnatamente dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata dal COA di Lucera in data 15 luglio 2014 (notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 23 luglio 2014); dall'approvazione del capo di incolpazione da parte del CDD di Bari datata 22 giugno 2018 (notificata il 22 giugno 2018); dalla citazione a giudizio datata 17 ottobre 2019 (notificata il 18 ottobre 2019); dalla decisione del CDD del 30 gennaio 2020 (notificata il 31 gennaio 2020). Peraltro, il termine è stato, infine, definitivamente sospeso con effetti permanenti (trattandosi di vecchia disciplina della prescrizione) dal ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] al CNF in data 2 marzo 2020.

Quanto sopra comporta che l'azione disciplinare non sia prescritta.

Per completezza va soggiunto che alle medesime conclusioni di cui sopra si giungerebbe anche tenendo conto della c.d. sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pendenza di parallelo procedimento penale sui medesimi fatti e individuando, quindi, quale *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, il giudicato penale coincidente, nel caso concreto in esame, con la data (26 ottobre 2013) in cui, spirato inutilmente il termine di 15 giorni per la proposizione dell'opposizione, il decreto penale di condanna emesso in data 11 ottobre 2013 nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] è divenuto irrevocabile.

Sotto tale aspetto va evidenziato come il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 26 ottobre 2013 e scadente il 26 ottobre 2018, è parimenti stato interrotto da una molteplicità di atti ovvero dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare adottata dal COA di Lucera in data 15 luglio 2014 (notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 23 luglio 2014); dall'approvazione del capo di incolpazione da parte del CDD di Bari datata 22 giugno 2018 (notificata il 22 giugno 2018); dalla citazione a giudizio datata 17 ottobre 2019 (notificata il 18 ottobre 2019); dalla decisione del CDD del 30 gennaio 2020 (notificata il 31 gennaio 2020) per essere quindi definitivamente sospeso con effetti permanenti (trattandosi di vecchia disciplina della prescrizione) dal ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] al CNF in data 2 marzo 2020.

Ne consegue che non ricorre alcuna prescrizione.

Passando, quindi, all'unico motivo di impugnazione deve rilevarsi come, all'interno del fascicolo trasmesso dal CDD di Bari, siano rinvenibili i seguenti documenti:

- 1) copia della citazione a giudizio datata 17 ottobre 2019 con la quale viene fissata l'udienza del 5 dicembre 2019;
- 2) copia della ricevuta di avvenuta consegna della PEC con la quale il CDD ha notificato, alle

ore 13.47 de 18 ottobre 2019, dall'indirizzo PEC cddbari@avvocatibari.legalmail.it la citazione a giudizio all'incolpato all'indirizzo PEC dello stesso [OMISSIS]

È opportuno, altresì, evidenziare anche quanto segue:

- la PEC del 18 ottobre 2019 reca, nell'oggetto, la dicitura "*proc. 896/2015 Atto di citazione per il 5/12/2019*";
- alla PEC del 18 ottobre 2019 risulta allegato un file PDF denominato "*proc. 896/2015 Atto di citazione per il 5/12/2019.pdf*" della dimensione di 138.8 KB;
- l'indirizzo PEC al quale risulta inviata la citazione a giudizio ([OMISSIS]) è il medesimo al quale l'Avv. [RICORRENTE] ha ricevuto dal CDD di Bari, in data 22 giugno 2018, la notificazione del capo di incolpazione e lo stesso dal quale l'Avv. [RICORRENTE], in riscontro alla suddetta notificazione, ha richiesto al CDD, in data 12 luglio 2018, di avere accesso ai documenti del fascicolo e di comparire davanti al Consigliere Istruttore per essere sentito ed esporre le proprie difese. Nella PEC del 12 luglio 2018 l'incolpato fa riferimento alla comunicazione del capo di incolpazione "*notificatami in data 22 giugno 2018*".
- l'indirizzo PEC al quale risulta inviata la citazione a giudizio ([OMISSIS]) è, inoltre, il medesimo al quale il CDD ha notificato la decisione impugnata e lo stesso dal quale l'iscritto ha proposto impugnazione al CNF.

La possibilità di notifica a mezzo pec di tali atti è principio ormai acquisito nell'alveo della giurisprudenza di codesto Consiglio, per tutte si rammenti Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 ottobre 2020 che afferma "A partire dall'introduzione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici. Conseguentemente, i Consigli forensi (che sono enti pubblici non economici) hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (nel caso di specie trattavasi della citazione a giudizio, notificata all'incolpato a mezzo posta elettronica certificata)".

Quindi la modalità seguita non può essere legittimamente posta in contestazione. Parimenti l'impugnazione non fornisce alcun elemento utile a comprovare l'effettiva mancata ricezione dell'atto che, a mente della giurisprudenza esistente, (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 341 del 29 dicembre 2023) ha recentemente ribadito che "La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l'art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi

all'Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale”.

Quanto sopra comporta che le doglianze espresse siano del tutto infondate.

Quanto alla dosimetria della sanzione, la stessa risulta essere stata adeguatamente motivata dal CDD e correttamente applicata, non meritando rideterminazione, peraltro in assenza di qualsiasi richiesta di mitigazione da parte del ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012);

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 Aprile 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà